



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 02/01/2003

COMUNE DI POGGIO IMPERIALE (Foggia) DECRETO 20 novembre 2002, n. 5

Indennità di esproprio.

IL RESPONSABILE U.T.C. SUPPLENTE

Omissis

DECRETA

ART. 1

L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio, ai sensi dell'art. 5-bis della legge n. 359/1992, agli aventi diritto per l'espropriazione dei beni immobili nel Comune di Poggio Imperiale per la realizzazione della strada di collegamento fra via Gargano e via Fortore è così determinata:

1. Fina Vincenza n. a Poggio Imperiale il 13.06.1933 ed ivi residente alla via G. Cesare n. 8 - F. 13 p.IIa 331 (ex 226/b) superficie mq. 180,00 -superficie da espropriare mq. 180,00

Valore venale Euro/mq. 12,91 - R.D. Euro/Ha 38,73

0,04

Euro/mq. 3,89

Euro 700,2

In caso di cessione volontaria Euro 1.165,50

2. Parisi Leonardo n. a Poggio Imperiale il 04/08/1933 ed ivi residente alla via Palazzina n. 47 prop. 1/2 e Parisi Maria Carmela n. a Poggio Imperiale il 28/01/1928 e residente a Verres (AO) via XXVI Febbraio, n. 1 prop. 1/2 F. 13 p.IIa 233 (ex 223) superficie mq. 210 superficie da espropriare mq. 210,00

Valore venale Euro/mq. 12,91 - R.D. Euro/Ha 38,73

0,04

Euro/mq. 3,89

Euro 816,90

In caso di cessione volontaria Euro 1.359,75

ART. 2

L'indennità di cui all'art. 17, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 deve essere corrisposta direttamente dall'ente espropriante nei termini per il pagamento della indennità di espropriazione, al fittavolo, al colono e al partecipante che coltiva il terreno espropriando da almeno un anno prima della data del deposito di cui al primo comma dell'art. 10 richiamata legge n. 865/1971. Il prezzo è fissato in misura uguale ai valori agricoli medi determinati per l'anno in corso dalla competente commissione Provinciale espropri corrispondenti al tipo di coltivazione effettivamente praticato.

ART. 3

Il Comune dovrà notificare il presente decreto ai proprietari espropriandi che entro 30 giorni devono comunicare se intendono accettare l'indennità con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intenderà rifiutata. Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

ART. 4

Il soggetto espropriando può convenire la cessione volontaria del bene in ogni fase del procedimento espropriativo e comunque prima dell'emissione del decreto di trasferimento coatto degli immobili. In tal caso non verrà applicata la riduzione del 40% sull'indennità spettante ai sensi dell'art. 5-bis della legge n. 359/92.

ART. 5

Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 504/92, l'indennità accettata o convenuta non può essere superiore al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriando ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. Qualora il valore dichiarato risulti superiore all'indennità come sopra determinata, la differenza fra l'importo dell'imposta pagata e quella risultante dal computo effettuato sulla base dell'indennità, sarà rimborsata al soggetto espropriato da parte del comune. Tale rimborso spetta per un periodo massimo di cinque anni.

ART. 6

All'atto della corresponsione della somma spettante a titolo di indennità di esproprio sarà operata la ritenuta di imposta di cui all'art. 11 della legge 30/12/1991 n. 413.

ART. 7

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura e spese del Comune.

ART. 8

Il presente decreto sarà affisso all'Albo Pretorio per giorni 15 (quindici) consecutivi ed inserito nel B.U.R.

della Regione Puglia.

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il geom. Vincenzo Restani, tel. 0882/994559.

Dalla Residenza Municipale, lì 20/11/200

Il Responsabile U.T.C. supplente
Geom. Vincenzo Restani
